



CAMERA DEI DEPUTATI
II COMMISSIONE – GIUSTIZIA
VI COMMISSIONE – FINANZE

SENATO DELLA REPUBBLICA
6A COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

OSSERVAZIONI
A SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO
21 NOVEMBRE 2007, N. 231 COME MODIFICATO DAL
DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N.90
CONCERNENTE LA PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL
SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI
PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO
(A.G. n. 95)

Roma, 11 settembre 2019

INDICE

PREMESSA	3
ART. 1 (Modifiche al Titolo I del D.lgs. n. 231/2007).....	4
ART. 2 (Modifiche al Titolo II del D.lgs. n. 231/2007).....	10
Alcune annotazioni finali.....	22

PREMESSA

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (d'ora in avanti, CNDCEC) esprime, innanzitutto, i più vivi ringraziamenti per l'opportunità che viene concessa di formulare le proprie osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (A.G. n. 95).

Nel prosieguo sono riportate le osservazioni – e le relative proposte emendative – ad alcune disposizioni dello schema di decreto, con particolare riferimento a quelle riguardanti gli obblighi dei professionisti e degli organismi di autoregolamentazione.

Si evidenzia che alcune di tali osservazioni sono già state formulate, unitamente al Consiglio Nazionale Forense, in occasione della partecipazione congiunta alla consultazione pubblica proposta dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione allo schema di decreto legislativo attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio - direttiva (UE) 2018/843.

In relazione agli aspetti evidenziati, il CNDCEC auspica pertanto che il Legislatore possa, nell'ambito della definitiva emanazione del decreto legislativo, intervenire sui profili di criticità di cui si darà conto nel prosieguo.

ART. 1 (MODIFICHE AL TITOLO I DEL D.LGS. 231/2007)

Art. 1, co. 1, lett. d)

Il comma 1, lett. d) dell'articolo in commento introduce una precisazione riguardo alla nozione di persona politicamente esposta (di seguito PPE) contenuta all'art. 1, co. 2, lett. dd) del D.lgs. n. 231/2007 al fine di meglio definire il criterio della 'titolarità effettiva congiunta' di enti giuridici.

Osservazioni

Nel condividere l'opportunità di tale chiarimento, si evidenzia, tuttavia, la necessità di intervenire ulteriormente sull'attuale definizione di PPE per **agevolare la corretta individuazione** dei soggetti rientranti in tale nozione. In particolare, considerato che, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. dd) del D.lgs. n. 231/2007, attualmente vigente, per PPE si intendono "*le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami*", si osserva che sarebbe opportuno precisare che laddove si individuano come PPE anche i 'familiari' o i 'soggetti che intrattengono stretti legami' di PPE il collegamento riguarda esclusivamente il **rapporto diretto** tra questi e i soggetti che ricoprono o hanno ricoperto "importanti cariche pubbliche". Ciò al fine di escludere che la qualifica di PPE acquisita da un soggetto per effetto di suoi rapporti familiari o legami d'affari si estenda automaticamente anche ai familiari o ai soggetti legati da rapporti d'affari a tale soggetto.

Si propone, pertanto, di modificare l'art. 1, co. 2, lett. dd) come segue:

Norma attualmente vigente	Modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo (A.G. 95) <i>(evidenziate in corsivo)</i>	Proposte di modifica CNDCEC <i>(evidenziate in corsivo e grassetto)</i>
Art. 1 – Definizioni Comma 2, lett. dd): dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno	Art. 1 – Definizioni Comma 2, lett. dd): dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno	Art. 1 – Definizioni Comma 2, lett. dd): dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno

<p>ricoperto la carica di:</p> <p>1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;</p> <p>1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;</p> <p>1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;</p> <p>1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;</p> <p>1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;</p> <p>1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;</p> <p>1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;</p> <p>1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;</p>	<p>ricoperto la carica di:</p> <p>1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;</p> <p>1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;</p> <p>1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;</p> <p>1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;</p> <p>1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;</p> <p>1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;</p> <p>1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;</p> <p>1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;</p>	<p>ricoperto la carica di:</p> <p>1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;</p> <p>1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;</p> <p>1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;</p> <p>1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;</p> <p>1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;</p> <p>1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;</p> <p>1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;</p> <p>1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;</p>
--	--	--

<p>1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;</p> <p>2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;</p> <p>3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:</p> <p>3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;</p> <p>3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;</p>	<p>1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;</p> <p>2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;</p> <p>3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:</p> <p>3.1 <i>le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti di affari;</i></p> <p>3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;</p>	<p>1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;</p> <p>2) sono familiari di persone politicamente esposte di cui al punto n. 1: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;</p> <p>3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte di cui al punto n. 1 intrattengono notoriamente stretti legami:</p> <p>3.1 <i>le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti di affari;</i></p> <p>3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta di cui al punto n. 1;</p>
---	--	--

Art. 1, co. 1, lett. g)

Il comma 1, lett. g) dell'articolo in commento introduce, al comma 4 dell'art. 9 del D.lgs. n. 231/2007 una nuova lett. a)-bis che attribuisce al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza il potere di acquisire, anche attraverso i controlli sull'osservanza della normativa antiriciclaggio, 'dati e informazioni' presso i soggetti obbligati.

Osservazioni

La ridetta previsione rischia di provocare un'acquisizione indiscriminata di dati e informazioni anche non attinenti all'ambito di pertinenza della normativa di prevenzione del riciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo. Si propone pertanto l'eliminazione della lett. a)-bis) del comma 4 dell'art. 9; in alternativa, si chiede quantomeno la delimitazione del perimetro dei dati e delle informazioni acquisibili da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf presso i soggetti obbligati, anche al fine di chiarire la portata degli adempimenti da parte di questi ultimi.

Norma attualmente vigente	Modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo (A.G. 95) <i>(evidenziate in corsivo)</i>	Proposte di modifica CNDCEC <i>(evidenziate in corsivo e grassetto)</i>
<p>Art. 9 – Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia</p> <p>Comma 4:</p> <p>Per le finalità di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza:</p> <p>a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;</p> <p>b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi</p>	<p>Art. 9 – Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia</p> <p>Comma 4:</p> <p>Per le finalità di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza:</p> <p>a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;</p> <p><i>a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso i soggetti obbligati;</i></p> <p>b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi <i>delle informazioni ricevute ai sensi</i></p>	<p>Art. 9 – Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia</p> <p>Comma 4:</p> <p>Per le finalità di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza:</p> <p>a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;</p> <p>a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso i soggetti obbligati;</p> <p>) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi <i>delle informazioni ricevute ai sensi</i></p>

delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF, secondo quanto stabilito dall'articolo 40.	<i>dell'articolo 13</i> e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF <i>ai sensi dell'articolo 40</i> .	<i>dell'articolo 13</i> e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF <i>ai sensi dell'articolo 40</i> .
---	--	--

Art. 1, co. 2, lett. n)

Il comma 2, lett. n) dell'articolo in commento modifica l'attuale art. 11 del D.lgs. n. 231/2007 introducendo, attraverso la formulazione di un nuovo comma 4-*bis*, ulteriori adempimenti a carico degli organismi di autoregolamentazione relativi, in particolare, alla pubblicazione di una relazione annuale contenente una serie di dati e informazioni sui numeri dei decreti sanzionatori e delle altre sanzioni (ivi comprese quelle disciplinari) adottati nei confronti degli iscritti in caso di violazione degli obblighi antiriciclaggio.

Osservazioni

L'obbligo che si intende introdurre attraverso l'aggiunta del comma 4-*bis* deve essere presumibilmente interpretato quale estensione e completamento di quanto già previsto dall'art. 5, co. 7, del D.Lgs. 231/2007, ove è disposto che entro il 30 marzo di ogni anno gli organismi di autoregolamentazione debbano fornire al Comitato di sicurezza finanziaria i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo dai medesimi assolte; nonché di quanto statuito dall'art. 14, co. 2, del citato Decreto che, ai fini dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo svolta dal CSF con cadenza triennale, impone agli organismi di autoregolamentazione di fornire dati quantitativi e statistici sulla dimensione e l'importanza dei settori rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto, tra cui il numero dei soggetti vigilati e l'importanza economica di ciascun settore.

Tanto premesso, si segnala che:

- in riferimento all'obbligo di 'pubblicazione' della relazione annuale, non vengono precisati né i termini né le modalità della suddetta pubblicazione (ad es., se la stessa debba avvenire sul sito internet istituzionale dell'organismo); in ogni caso tale obbligo informativo appare già adeguatamente assolto mediante la comunicazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria;
- in merito a quanto indicato sub a), il dato relativo al numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie adottati dalle autorità competenti nei confronti degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non è conosciuto né conoscibile dagli organismi di autoregolamentazione, attese le prerogative ad essi assegnate dal D.Lgs. giugno 2005, n. 139 (Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile).

Alla luce di tali osservazioni, si propone, pertanto:

- la sostituzione delle parole "*pubblicano, dandone preventiva informazione*" con le seguenti: "*trasmettono*",
- l'abrogazione della lettera a) del comma 4-*bis*.

Norma attualmente vigente	Modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo (A.G. 95) <i>(evidenziate in corsivo)</i>	Proposta di modifica CNDCEC <i>(evidenziate in corsivo e grassetto)</i>
Art. 11. Organismi di autoregolamentazione 1. Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le	Art. 11. Organismi di autoregolamentazione 1. Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le	Art. 11. Organismi di autoregolamentazione 1. Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le

<p>loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.</p> <p>2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardano. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.</p> <p>3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia</p>	<p>loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.</p> <p>2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardano. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.</p> <p>3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia</p>	<p>loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.</p> <p>2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardano. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.</p> <p>3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia</p>
--	--	--

<p>i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.</p> <p>4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.</p>	<p>i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.</p> <p>4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.</p> <p>4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all'articolo 5, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:</p> <p>a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;</p> <p>b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;</p> <p>c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti, ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.</p>	<p>i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.</p> <p>4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.</p> <p>4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all'articolo 5, pubblicano, dandone preventiva informazione trasmettono al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:</p> <p>a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;</p> <p>b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;</p> <p>c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti, ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.</p>
---	--	---

ART. 2 (MODIFICHE AL TITOLO II DEL D.LGS. 231/2007)

Art. 2, co. 1, lett. e)

Il comma 1, lett. e) dell'articolo in commento modifica il comma 6 dell'art. 20 del D.lgs. n. 231/2007 - in tema di individuazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche – introducendo l'obbligo per i soggetti destinatari della normativa di conservare traccia, oltre che delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, anche delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo alla luce dei criteri individuati dai commi 1,2,3 e 4 del medesimo articolo.

Osservazioni

Simile ulteriore obbligo, peraltro non espressamente contemplato dalla Direttiva n. 843/2018, non appare una misura ragionevole ai fini di una chiara definizione degli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati anche considerato che, in caso di impossibilità di individuazione del titolare effettivo, il soggetto obbligato deve, comunque, astenersi dal compimento della prestazione/operazione richiesta nonché valutare se vi siano i presupposti per effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Si propone, pertanto, di eliminare la modifica introdotta al suddetto comma 6 dell'art. 20.

Norma attualmente vigente	Modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo (A.G. 95) <i>(evidenziate in corsivo)</i>	Proposta di modifica CNDCEC <i>(evidenziate in corsivo e grassetto)</i>
Art. 20. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del	Art. 20. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del	Art. 20. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del

<p>cliente, detenuta da una persona fisica;</p> <p>b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.</p> <p>3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:</p> <p>a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;</p> <p>b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;</p> <p>c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.</p> <p>4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.</p> <p>5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:</p> <p>a) i fondatori, ove in vita;</p> <p>b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;</p> <p>c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.</p> <p>6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini</p>	<p>cliente, detenuta da una persona fisica;</p> <p>b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.</p> <p>3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:</p> <p>a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;</p> <p>b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;</p> <p>c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.</p> <p>4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.</p> <p>5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:</p> <p>a) i fondatori, ove in vita;</p> <p>b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;</p> <p>c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.</p> <p>6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini</p>	<p>cliente, detenuta da una persona fisica;</p> <p>b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.</p> <p>3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:</p> <p>a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;</p> <p>b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;</p> <p>c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.</p> <p>4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.</p> <p>5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:</p> <p>a) i fondatori, ove in vita;</p> <p>b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;</p> <p>c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.</p> <p>6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini</p>
---	---	---

dell'individuazione del titolare effettivo.	dell'individuazione del titolare effettivo <i>nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.</i>	dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
---	---	--

Art. 2, co. 1, lett. h)

Il comma 1, lett. h), punto n. 10 dell'articolo in commento modifica l'art. 21 del D.lgs. n. 231/2007 - in tema di comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust - introducendo un nuovo comma *e-bis* che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la competenza di stabilire anche *“le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela”*.

Osservazioni

Pur nella consapevolezza che la segnalazione *de qua* è fattispecie espressamente prevista nella direttiva (UE) 2018/843, il CNDCEC ritiene che questo onere – al quale è necessariamente sottesa una puntuale attività di comparazione e valutazione delle informazioni – sia difficilmente sostenibile dai propri iscritti, specie dai professionisti individuali con studi di minori dimensioni. È evidente, peraltro, che l'obbligo di individuare e segnalare le difformità tra le informazioni acquisite in merito alla titolarità effettiva e le risultanze del Registro vanifica definitivamente la valenza di quest'ultimo ai fini del tanto auspicato alleggerimento degli obblighi di adeguata verifica (quanto meno sotto il profilo formale); valenza già profondamente minata dalla circostanza che la consultazione del Registro non esonera il soggetto obbligato dalla valutazione del rischio. Si ribadisce, peraltro, quanto già osservato nel corso dell'iter legislativo di recepimento della quarta direttiva in merito al fatto che **la consultazione del Registro dovrebbe essere gratuita per i soggetti obbligati**, in quanto finalizzata a consentire il corretto assolvimento di un obbligo di legge.

Si osserva, altresì, che, in presenza di un'incongruenza, non appare chiaro quale informazione sul titolare effettivo dovrebbe detenere il soggetto obbligato (se quella acquisita dal cliente ovvero quella reperita nel Registro).

È, inoltre, necessario chiarire che in caso di incongruenza tra i dati comunicati dal soggetto obbligato e quelli detenuti nel Registro:

- compete esclusivamente al Registro l'ulteriore verifica sulla titolarità effettiva attraverso richiesta di informazioni direttamente ai diversi soggetti individuati rispettivamente dai dati detenuti presso il registro stesso e da quelli comunicati dal soggetto obbligato;

- all'esito della citata verifica, il dato sulla titolarità effettiva deve essere comunicato al soggetto obbligato che ha segnalato l'incongruenza, al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare tutte le valutazioni del rischio connesso al cliente laddove il dato da questi acquisito sulla titolarità effettiva non fosse risultato veritiero.

Appare, in ogni caso, opportuno chiarire se il soggetto obbligato, in caso di incongruenza tra le informazioni in proprio possesso e quelle acquisite tramite consultazione del suddetto registro, possa considerare comunque assolto l'obbligo di identificazione del titolare effettivo sulla base delle risultanze dell'adeguata verifica dallo stesso assolta.

Art. 2, co. 1, lett. r)

In tema di adeguata verifica con modalità rafforzate, il comma 1, lett. r), dell'articolo in commento modifica l'art. 25 del D.lgs. n. 231/2007, introducendo un nuovo comma 4-*bis* che individua ulteriori adempimenti in caso di rapporti continuativi, di prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo¹. In particolare, si prevede che i soggetti obbligati, in tali casi, in aggiunta a quanto già previsto dal comma 1 (acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondimento degli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificazione della frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale), devono:

- a) acquisire informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- b) acquisire informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del patrimonio del cliente e del titolare effettivo;
- c) acquisire informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
- d) acquisire l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;
- e) assicurare un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

Osservazioni

Si evidenzia che le previsioni di cui alla lett. a) e lett. c), appaiono, in realtà, largamente sovrapponibili. Se è vero, infatti, che la nuova previsione fa riferimento ad 'operazioni' e non al 'rapporto continuativo' o alla 'prestazione professionale', è altrettanto vero che gli obblighi informativi aggiuntivi di cui alle lettere a) e c), così distinti, rischiano di ingenerare confusione nei soggetti obbligati in merito al concreto adempimento da assolvere. Si segnala, pertanto, l'opportunità di riformulare la disposizione in un'unica previsione.

Norma attualmente vigente	Modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo (A.G. 95) <i>(evidenziate in corsivo)</i>	Proposta di modifica CNDCEC <i>(evidenziate in corsivo e grassetto)</i>
Art. 25 -. Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela 1. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano	Art. 25 -. Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela 1. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano	Art. 25 -. Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela 1. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano

¹ In conformità di quanto richiesto dal nuovo art. 18-*bis* della Direttiva (UE) n. 2015/849, introdotto dall'art. 1, co. 11, della Direttiva n. 2018/843:

<p>misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.</p> <p>2. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:</p> <p>a) raccolgono sull'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e la natura delle attività svolte nonché per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'ente o corrispondente è soggetto;</p> <p>b) valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero è soggetto;</p> <p>c) ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;</p> <p>d) definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente e i rispettivi obblighi;</p> <p>e) si assicurano che l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti</p>	<p>misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.</p> <p>2. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri, <i>che comportano l'esecuzione di pagamenti</i>, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, <i>al momento dell'avvio del rapporto</i>, adottano le seguenti ulteriori misure:</p> <p>a) raccolgono sull'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e la natura delle attività svolte nonché per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'ente o corrispondente è soggetto;</p> <p>b) valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero è soggetto;</p> <p>c) ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;</p> <p>d) definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente e i rispettivi obblighi;</p> <p>e) si assicurano che l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i</p>	<p>misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.</p> <p>2. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri, <i>che comportano l'esecuzione di pagamenti</i>, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, <i>al momento dell'avvio del rapporto</i>, adottano le seguenti ulteriori misure:</p> <p>a) raccolgono sull'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e la natura delle attività svolte nonché per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'ente o corrispondente è soggetto;</p> <p>b) valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero è soggetto;</p> <p>c) ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;</p> <p>d) definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente e i rispettivi obblighi;</p> <p>e) si assicurano che l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i</p>
---	--	--

<p>con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela;</p> <p>f) assicurano un monitoraggio costante del rapporto con l'ente creditizio o l'istituto finanziario corrispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto.</p> <p>3. E' fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo.</p> <p>4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:</p> <p>a) ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;</p> <p>b) applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;</p> <p>c) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.</p>	<p>clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela;</p> <p>f) assicurano un monitoraggio costante del rapporto con l'ente creditizio o l'istituto finanziario corrispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto.</p> <p>3. E' fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo.</p> <p>4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:</p> <p>a) ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;</p> <p>b) applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;</p> <p>c) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.</p> <p><i>4-bis. Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto</i></p>	<p>clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela;</p> <p>f) assicurano un monitoraggio costante del rapporto con l'ente creditizio o l'istituto finanziario corrispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto.</p> <p>3. E' fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo.</p> <p>4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:</p> <p>a) ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;</p> <p>b) applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;</p> <p>c) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.</p> <p><i>4-bis. Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto</i></p>
---	--	--

	<p>previsto dal comma 1:</p> <p>a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;</p> <p>b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;</p> <p>c) acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;</p> <p>d) acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;</p> <p>e) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.</p> <p>4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela. Le autorità di vigilanza di settore possono inoltre prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonché limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.</p> <p>4-quater. Al fine di contenere il rischio di</p>	<p>previsto dal comma 1:</p> <p>a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale nonché sulle operazioni previste o eseguite;</p> <p>b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;</p> <p>e) acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;</p> <p>d) acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;</p> <p>e) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.</p> <p>4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela. Le autorità di vigilanza di settore possono inoltre prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonché limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.</p>
--	--	--

<p>5. Nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte, i soggetti obbligati osservano, al momento del pagamento della prestazione ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori misure:</p> <p>a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;</p> <p>b) eseguire controlli più approfonditi</p>	<p><i>riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai paesi terzi ad alto rischio, le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle loro attribuzioni e per le finalità di cui al presente decreto, possono anche adottare, ove ritenuto necessario, una o più delle seguenti misure:</i></p> <p><i>a) negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a società controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l'autorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;</i></p> <p><i>b) negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica l'autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei predetti paesi terzi ad alto rischio;</i></p> <p><i>c) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi terzi e, se necessario, chiuderli ;</i></p> <p><i>d) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio.</i></p> <p>5. Nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte, i soggetti obbligati osservano, al momento del pagamento della prestazione ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori misure:</p> <p>a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;</p> <p>b) eseguire controlli più approfonditi</p>	<p><i>4-quater. Al fine di contenere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai paesi terzi ad alto rischio, le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle loro attribuzioni e per le finalità di cui al presente decreto, possono anche adottare, ove ritenuto necessario, una o più delle seguenti misure:</i></p> <p><i>a) negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a società controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l'autorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;</i></p> <p><i>b) negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica l'autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei predetti paesi terzi ad alto rischio;</i></p> <p><i>c) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi terzi e, se necessario, chiuderli ;</i></p> <p><i>d) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio.</i></p> <p>5. Nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte, i soggetti obbligati osservano, al momento del pagamento della prestazione ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori misure:</p> <p>a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;</p> <p>b) eseguire controlli più approfonditi</p>
---	---	--

sull'intero rapporto con il contraente.	sull'intero rapporto con il contraente.	sull'intero rapporto con il contraente.
---	---	---

Alcune annotazioni finali

Persone politicamente esposte (PPE)

Il considerando (23) della direttiva (UE) 2018/843 dispone che *“Al fine di identificare le persone esposte politicamente nell’Unione, è opportuno che gli Stati membri pubblichino elenchi indicanti le funzioni specifiche che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, devono essere considerate importanti cariche pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero richiedere che ogni organizzazione internazionale accreditata nei loro territori pubblici e aggiorni un elenco delle importanti cariche pubbliche ricoperte nell’ambito di tale organizzazione internazionale”*. Allo stato attuale le uniche liste di PPE disponibili sono quelle contenute in banche dati a pagamento, che offrono informazioni complete sia sulle cariche pubbliche – a livello nazionale e internazionale – che sui loro familiari e su coloro con i quali le PPE intrattengono notoriamente stretti legami. Tale circostanza espone i soggetti obbligati al sostenimento di un ulteriore esborso ai fini del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Sul punto, il CNDCEC ritiene che il recepimento della quinta direttiva possa costituire un’utile occasione per prevedere espressamente l’obbligo, a carico degli Stati membri, di redigere elenchi di PPE quanto più possibile esaustivi in relazione agli obblighi di adeguata verifica rafforzata connessi a tali soggetti. In tal senso, si propone di recepire all’interno dello schema di decreto sottoposto a parere il contenuto del considerando (23), disponendo in capo alle organizzazioni a tal uopo individuate l’obbligo di pubblicare – e aggiornare periodicamente – liste di PPE nazionali e internazionali **consultabili gratuitamente da parte dei soggetti obbligati.**